

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1688

Del 10 DIC. 2020

OGGETTO: Presa d'atto ed esecuzione della sentenza n. 1252/2020 del 1 ottobre 2020 della Corte di Appello di Bari sez. Lavoro.

Il Direttore Generale

Vista la deliberazione n. 1492/DG del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore AGRU, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue

Premesso che:

- I sigg.ri V.R. (matricola 3049011), B.N. (matricola 5014301), G.E. (matricola 3023740), F.G. (matricola 3023377), C.G.(matricola 3023669), V.O.(matricola 3021056), Q.D.(matricola 4042741), T.B.D.(matricola 3048424), P.A. (matricola 3023713), S.B. (matricola 4042786), G.I. (matricola 4042450), T.M. (matricola 3049103), M.L. (matricola 3049005), G.R.A. (matricola 4042734) assumendo di aver prestato attività lavorativa presso la Asl Bari, in forza di contratto a tempo determinato, proponeva, con ricorsi depositati in data 13/7/2012 e riuniti nel corso del giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, al fine di ottenere la declaratoria della illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro e del diritto ad essere riammesso in servizio dall'Asl Ba a tempo indeterminato, nonché la condanna dell'Asl Ba al risarcimento del danno subito;
- con sentenza n.573/2016 pubblicata il 23/11/2016, il Tribunale di Bari sez. Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da V.R., B.N., G.E., F.G., C.G., V.O., Q.D., T.M., M.L., G.R.A., T.B.D., P.A., S.B., G.I. così provvede: *“dichiara la nullità della clausola del termine apposta ai contratti sottoscritti dai lavoratori, nonché la illegittimità delle proroghe successive; rigetta la domanda di conversione e riammissione in servizio; rigetta le domande risarcitorie della T. e della M.; accoglie, per quanto di ragione, le domande risarcitorie formulate dagli altri ricorrenti e, per l'effetto, condanna l'Azienda resistente al pagamento nei confronti della V., a titolo di risarcimento del danno derivante dall'espletamento di attività lavorativa in violazione di disposizioni imperative, dell'importo in linea capitale di Euro 23.400,00 oltre interessi legali sulle singole somme annualmente rivalutate secondo gli indici Istat a far tempo dal 1.01.2012 sino all'effettivo soddisfo; dell'importo in linea capitale di*

Euro 21.000,00 oltre interessi legali sulle singole somme annualmente rivalutate secondo gli indici Istat a far tempo dal 1.01.2012 sino all'effettivo soddisfo nei confronto di B.; dell'importo in linea capitale di Euro 22.500,00 oltre interessi legali sulle singole somme annualmente rivalutate secondo gli indici Istat a far tempo dal 1.04.2011 sino all'effettivo soddisfo nei confronto di G; dell'importo in linea capitale di Euro 21.100,00 oltre interessi legali sulle singole somme annualmente rivalutate secondo gli indici Istat a far tempo dal 1.04.2011 sino all'effettivo soddisfo nei confronto di F; dell'importo in linea capitale di Euro 20.600,00 oltre interessi legali sulle singole somme annualmente rivalutate secondo gli indici Istat a far tempo dal 1.05.2012 sino all'effettivo soddisfo nei confronto di C.; dell'importo in linea capitale di Euro 33.000,00 oltre interessi legali sulle singole somme annualmente rivalutate secondo gli indici Istat a far tempo dal 1.05.2012 sino all'effettivo soddisfo nei confronto di V.; dell'importo in linea capitale di Euro 27.600,00 oltre interessi legali sulle singole somme annualmente rivalutate secondo gli indici Istat a far tempo dal 1.07.2011 sino all'effettivo soddisfo nei confronto di Q.; dell'importo in linea capitale di Euro 7.500,00 oltre interessi legali sulle singole somme annualmente rivalutate secondo gli indici Istat a far tempo dal 1.04.2011 sino all'effettivo soddisfo nei confronto di G.; dell'importo in linea capitale di Euro 23.400,00 oltre interessi legali sulle singole somme annualmente rivalutate secondo gli indici Istat a far tempo dal 1.07.2011 sino all'effettivo soddisfo nei confronto di T.; dell'importo in linea capitale di Euro 20.400,00 oltre interessi legali sulle singole somme annualmente rivalutate secondo gli indici Istat a far tempo dal 1.01.2012 sino all'effettivo soddisfo nei confronto di P.; dell'importo in linea capitale di Euro 22.800,00 oltre interessi legali sulle singole somme annualmente rivalutate secondo gli indici Istat a far tempo dal 1.01.2012 sino all'effettivo soddisfo nei confronto di S.; dell'importo in linea capitale di Euro 19.200,00 oltre interessi legali sulle singole somme annualmente rivalutate secondo gli indici Istat a far tempo dal 1.08.2011 sino all'effettivo soddisfo nei confronto di G.; omissis”;

- con ordinanza n. 8067/2017 del 12/09/2017 la Corte di Appello di Bari ha così statuito: “sospende l'efficacia esecutiva della sentenza appellata per gli importi oggetto di condanna e nelle misure eccedenti la somma di € 5.000,00 (cinquemila) per ciascuna parte appellata”;
- con deliberazione n.1735 del 3/10/2017 la Asl Bari, preso atto e dando esecuzione al provvedimento n.8067/2017 della Corte d'Appello di Bari-Sezione Lavoro, provvedeva alla corresponsione di €=5.000,00=a titolo di risarcimento danni, ai sigg.ri V.R., B.N., G.E., F.G., C.G., V.O., Q.D., G.R.A., T.B.D., P.A., S.B., G.I. liquidati sul cedolino stipendiale nel mese di ottobre 2017;
- con sentenza n. 1252/2020, pubblicata il 1/10/2020, la Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso in data 13/6/2017 dalla Asl Bari ha così statuito: “accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna la Asl Bari al pagamento in favore di V.R., B.N., G.E., F.G., C.G., V.O., Q.D., T.B.D., P.A., S.B., G.I. di un'indennità risarcitoria pari a 6 (sei) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto corrisposta, oltre agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla cessazione dei relativi rapporti a termine sino all'effettivo soddisfo; dichiara improcedibile l'appello incidentale proposto da G.R.A., T.M., M.L.; omissis”;

Elaborato apposito prospetto riepilogativo degli importi dovuti, a titolo di risarcimento del danno, nella misura pari a n. 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e contenente la quantificazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, calcolati dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, come segue:

A Dipendente	B Importo risarcimento del danno	C Interessi legali e rivalutazione	D Importo liquidato con deliberazione n.1735/2017	E Totale a pagare per differenza
V.R.	11.346,72	373,24	5.000	6.719,96
B.N.	11.346,72	373,24	5.000	6.719,96
G.E.	11.346,72	373,24	5.000	6.719,96
F.G.	11.346,72	373,24	5.000	6.719,96
C.G.	11.346,72	373,24	5.000	6.719,96
V.O.	11.346,72	373,24	5.000	6.719,96
Q.D.	11.129,82	366,10	5.000	6.495,92

T.B.D.	11.129,82	366,10	5.000	6.495,92
P.A.	11.346,72	373,24	5.000	6.719,96
S.B.	11.346,72	373,24	5.000	6.719,96
G.I.	11.346,72	373,24	5.000	6.719,96
Totale	124.380,12	4.091,36	55.000	73.471,48

Ritenuto di dover dare esecuzione alla sentenza della Corte d'Appello di Bari-Sezione Lavoro n. 1252/2020 e, quindi, di procedere alla corresponsione, in favore dei sigg.ri V.R.,B.N.,G.E.,F.G.,C.G., V.O.,Q.D.,T.B.D.,P.A.,S.B.,G.I. degli importi dovuti, a titolo di risarcimento del danno, nella misura pari a n. 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto corrisposta, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla cessazione dei relativi rapporti a termine sino all'effettivo soddisfo, come riepilogate nella colonna E del prospetto sopra indicato, ma con espressa riserva di ripetizione delle somme liquidate con il presente provvedimento qualora, le stesse, per qualsiasi motivo, risultassero non dovute;

Dato atto che il presente provvedimento è stato approvato a distanza dal Dirigente Amministrativo, dott.ssa Letizia Veronico, in regime di lavoro agile;

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Francesco Nicola Fracchiolla



Il Direttore Area Gestione Risorse Umane

Dott. Rodolfo Minervini






Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

Assunto quanto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- a) di dare esecuzione alla sentenza della Corte d'Appello di Bari-Sezione Lavoro n. 1252/2020, pubblicata in data 1/10/2020 e, per l'effetto, di corrispondere ai sigg.ri V.R. (matricola 3049011), B.N. (matricola 5014301), G.E.(matricola 3023740), F.G.(matricola 3023377), C.G.(matricola 3023669), V.O.(matricola 3021056), Q.D.(matricola 4042741), T.B.D.(matricola 3048424), P.A.(matricola 3023713), S.B.(matricola 4042786), G.I.(matricola 4042450), le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, nella misura pari a n. 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del periodo lavorativo, dalle quali sottrarre l'importo già liquidato con deliberazione n.1735 del 3/10/2017, per un totale complessivo pari a €=73.471,48=, come da prospetto sopra indicato;
- b) di dare atto che l'importo complessivo del presente provvedimento è pari ad €=73.471,48= ed è così rilevato in Contabilità Generale:
 - sul conto 230.120.00105 "Fondo rischi per vertenze giudiziarie e contenziosi", su cui la Struttura Burocratico Legale ha provveduto a rideterminare, giusta nota prot.n.61893/2020 del 28/10/2020, nella somma di €=25.000=, per ciascun nominativo, le somme già accantonate giusta nota prot.n.214009 del 22/09/2017, per un totale accantonato pari a €=275.000,00=, in sede di chiusura del bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2013 e pertanto €=124.380,12= a titolo di indennità risarcitoria nella misura di n.6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, €=4.091,36= a titolo di rivalutazione monetaria e interessi legali calcolati dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado, dal quale sottrarre l'importo già liquidato con deliberazione n.1735 del 3/10/2017, per un totale complessivo pari a €=73.471,48=;
 - di dare atto che si procederà al rilascio della somma di €=201.528,52=, quale differenza tra l'accantonamento originario e l'utilizzo, imputandola al conto aziendale 764.110.00040 "Altri ricavi e proventi", giusta nota circolare AGRF prot. n. 276558 del 23.10.2019;
- c) di trasmettere copia del presente provvedimento a cura dell'Area Gestione Risorse Umane:
 - all'interessato, per il tramite dello Studio Legale Avv. Raffaele Cristiano Losacco;
 - alla Struttura Legale per gli adempimenti di propria competenza;
 - alla A.G.R.F.

Parere del Direttore Amministrativo Gianluca CAPOCHIANI 	Parere del Direttore Sanitario Silvana FORNELLI 
---	--

Il Segretario


Il Direttore Generale
 Antonio SANGUEDOLCE

Area Gestione Risorse Finanziarie
Esercizio 2020

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

.....
(rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)

Il Funzionario

Il Dirigente dell' Area

SERVIZIO ALBO PRETORIO

Pubblicazione n. **0153**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in data **1-1-DIC-2020**

Bari: **11 DIC. 2020**

L'Addetto all'Albo Pretorio on line


Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n. del è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti di competenza.